

**S T A T U T O**  
**della**  
**FONDAZIONE**  
**PER L'ISTITUTO ONCOLOGICO di RICERCA (IOR)**

**Art. 1**

Con la denominazione "Fondazione per l'Istituto Oncologico di Ricerca (IOR)" è costituita con sede a Bellinzona una fondazione retta dagli art. 80 e ss. CCS

**Art. 2**

Scopo della fondazione è la gestione dell'Istituto Oncologico di Ricerca (IOR) in stretta collaborazione con altri istituti di ricerca della Svizzera e all'estero, nonché il promuovimento ed il finanziamento della cura e della ricerca sui linfomi nel Ticino.

La fondazione è di pubblica utilità. Ogni fine di lucro è escluso.

**Art. 3**

Il patrimonio iniziale della fondazione è di Frs. 100'000.— (centomila).  
Il patrimonio può essere incrementato mediante ulteriori conferimenti del fondatore, specialmente con l'organizzazione di congressi nazionali e internazionali, e di terze persone.

**Art. 4**

Organi della fondazione sono il Consiglio di fondazione, il Consiglio direttivo, il Consiglio scientifico (Advisory scientific board) e l'Ufficio di revisione.

**Art. 5**

Il Consiglio di fondazione è composto di almeno nove e al massimo 13 membri, nominato per un periodo di tre anni.  
Del Consiglio di fondazione devono far parte almeno un membro per ciascuno dei seguenti enti: Cantone Ticino, Comune di Bellinzona, Università della Svizzera italiana, Ente ospedaliero cantonale e Lega ticinese contro il cancro.  
Le rielezioni sono consentite.

Il primo Consiglio di fondazione è designato dal fondatore nell'atto di costituzione.

Si decade dalla carica di membro del Consiglio di fondazione in seguito a dimissioni o per decisione unanime degli altri membri, ritenuto che i membri di diritto in rappresentanza degli enti indicati al secondo capoverso devono sempre far parte del Consiglio di fondazione.

## **Art. 6**

I compiti inalienabili del Consiglio di fondazione sono i seguenti:

- nomina del Consiglio di fondazione;
- nomina del presidente e del vice-presidente, del segretario e del cassiere del Consiglio di fondazione;
- nomina dell'ufficio di revisione;
- nomina del Consiglio scientifico (Advisory scientific board)
- nomina del direttore dell'istituto e del personale di ricerca di ruolo;
- ratifica dell'assunzione del personale di ricerca con contratto a termine e del resto del personale dell'istituto
- conferimento del diritto di firma ai membri del Consiglio di fondazione e al direttore;
- nomina di due membri del Consiglio direttivo;
- approvazione dei consuntivi e dei conti annuali.

## **Art. 7**

Il Consiglio di fondazione si organizza da sé e può adottare un regolamento. Tale regolamento, così come ogni sua modifica, deve essere approvato dall'Autorità di vigilanza.

I membri del Consiglio di fondazione operano a titolo gratuito. E' tuttavia ammesso il rimborso delle spese vive.

## **Art. 8**

Il Consiglio di fondazione si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta almeno tre membri lo richiedono.

Il Consiglio di fondazione è convocato dal presidente o dal vice-presidente con almeno dieci giorni di anticipo.

Salvo disposizioni contrarie del presente statuto, il Consiglio di fondazione prende le sue decisioni alla maggioranza semplice dei suoi membri, ritenuto che esso potrà deliberare alla presenza di almeno cinque dei suoi membri.

In caso di parità di voti, decide quello del presidente.

Le decisioni possono essere prese anche in via di circolazione, per iscritto, per fax o per posta elettronica, ma in tal caso con l'accordo unanime dei suoi membri.

### **Art. 9**

Il Consiglio direttivo è composto di cinque membri e, segnatamente dal presidente, dal vice-presidente e dal cassiere del Consiglio di fondazione, nonché da due altri membri di detto Consiglio.

Il presidente, il vice-presidente e il cassiere del Consiglio di fondazione sono anche presidente, vice-presidente e cassiere del Consiglio direttivo.

### **Art. 10**

I compiti del Consiglio direttivo sono i seguenti:

- vaglio preliminare dei progetti di ricerca e scelta dei periti, qualora ciò fosse necessario;
- allestimento delle richieste di finanziamento dei progetti di ricerca da sottoporre al Consiglio di fondazione;
- preparazione del programma di attività annuale;
- disbrigo degli affari correnti.

### **Art. 11**

Il Consiglio direttivo si riunisce alla presenza di almeno 3 membri e prende le proprie decisioni a maggioranza: in caso di parità di voti decide il presidente.

### **Art. 12**

Il Consiglio scientifico (Advisory scientific board) è composto di tre a cinque membri, scelti fra ricercatori riconosciuti internazionalmente, ad esclusione dei ricercatori attivi nel laboratorio di ricerca.

Esso elegge al proprio interno un presidente e un segretario.

I membri restano in carica tre anni, contestualmente al Consiglio di fondazione e possono essere riconfermati per un periodo complessivo non superiore ai dodici anni.

Il Consiglio scientifico ha i seguenti compiti:

- propone al Consiglio di fondazione l'indirizzo scientifico delle ricerche e definisce le strutture necessarie al buon svolgimento di tali ricerche;
- verifica la qualità della ricerca scientifica;
- collabora con il Consiglio di fondazione secondo le competenze previste dal presente statuto e dal regolamento.

Il Consiglio scientifico si riunisce secondo necessità su iniziativa del presidente.  
Adotta le sue decisioni, elabora le sue proposte ed esegue la verifica di qualità alla presenza di almeno 3 membri e a maggioranza dei presenti.

### **Art. 13**

Quali Ufficio di revisione possono essere nominati una persona fisica o giuridica, oppure un servizio pubblico di controllo che adempiano ai requisiti della Legge federale sui revisori del 16 dicembre 2005.

### **Art. 14**

Per modificare lo statuto è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di fondazione e l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

### **Art. 15**

In caso di soppressione della fondazione (art. 88 CCS), il patrimonio della fondazione sarà devoluto in parti uguali all'Ente ospedaliero cantonale e alla Lega ticinese contro il cancro.

La soppressione della fondazione, per la sua validità, richiede l'approvazione dell'Autorità di vigilanza.

Statuto approvato alla riunione costitutiva dell'11 gennaio 1999 e modificato alle riunioni del 17 maggio 2011 e 7 novembre 2017.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a series of loops and a final flourish.